



REPUBBLICA ITALIANA Sent/ord.n. 183/2024

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA PUGLIA

in composizione monocratica, in persona del Primo Referendario Andrea
Costa, ha pronunciato la seguente

SENTENZA/ORDINANZA

nel giudizio iscritto al n. **37569** del registro di segreteria, sul ricorso presentato
da:

XXX (C.F. XXX) nato a XXX il XXX e ivi residente in XXX,

XXX (C.F. XXX) nato a XXX il XXX e residente in XXX, XXX,

XXX (C.F. XXX) nato ad XXX il XXX e residente in XXX, XXX,

XXX (C.F. XXX) nato a XXX il XXX e ivi residente in XXX,

tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Benedetta De Paola ed elettivamente
domiciliati presso e nello studio della stessa sito in Roma, Largo della
Fontanella di Borghese n. 84;

contro

I.N.P.S., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso
dall'Avvocatura regionale dell'Istituto, e presso di essa domiciliato in Bari
alla via Putignani n.108;

Visto il Codice di Giustizia Contabile;

Udito, all'udienza in data 17 settembre 2024 con l'assistenza del Segretario
dott.ssa Franca Maria Alfarano, l'avv. Fabiola Leone per l'I.N.P.S., nessuno
comparso per i ricorrenti;

Considerato in

FATTO E DIRITTO

1. Con ricorso depositato in data 10 aprile 2024, i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento del diritto alla rideterminazione del trattamento pensionistico in atto senza le decurtazioni derivanti dalla Legge di Bilancio, previa rimessione degli atti alla Corte costituzionale e alla Corte di Giustizia Ue, stante i profili di contrarietà alla Costituzione e alle norme euro-unitarie delle seguenti disposizioni di cui all'art. 1, comma 309 della Legge di Bilancio 2023 (l. n. 197/2022),

comma 309: *Nell'anno 2023 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta:*

a) per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento;

b) per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi:

1) nella misura dell'85 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS.

Per le pensioni di importo superiore a quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla lettera a), l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente

	<i>numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza</i>	
	<i>del predetto limite maggiorato;</i>	
	<i>2) nella misura del 53 per cento per i trattamenti pensionistici</i>	
	<i>complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari</i>	
	<i>o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo</i>	
	<i>superiore a sei volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite</i>	
	<i>incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di</i>	
	<i>quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque</i>	
	<i>attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;</i>	
	<i>3) nella misura del 47 per cento per i trattamenti pensionistici</i>	
	<i>complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS e pari o</i>	
	<i>inferiori a otto volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo</i>	
	<i>superiore a otto volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite</i>	
	<i>incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di</i>	
	<i>quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque</i>	
	<i>attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;</i>	
	<i>4) nella misura del 37 per cento per i trattamenti pensionistici</i>	
	<i>complessivamente superiori a otto volte il trattamento minimo INPS e pari o</i>	
	<i>inferiori a dieci volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo</i>	
	<i>superiore a dieci volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite</i>	
	<i>incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di</i>	
	<i>quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque</i>	
	<i>attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;</i>	
	<i>5) nella misura del 32 per cento per i trattamenti pensionistici</i>	
	<i>complessivamente superiori a dieci volte il trattamento minimo INPS.</i>	

	comma 310: <i>Al fine di contrastare gli effetti negativi delle tensioni</i>	
	<i>inflazionistiche registrate e attese per gli anni 2022 e 2023, per le pensioni di</i>	
	<i>importo pari o inferiore al trattamento minimo INPS, in via eccezionale con</i>	
	<i>decorrenza 1° gennaio 2023, con riferimento al trattamento pensionistico</i>	
	<i>lordo complessivo in pagamento per ciascuna delle mensilità da gennaio 2023</i>	
	<i>a dicembre 2024, ivi compresa la tredicesima mensilità spettante, è</i>	
	<i>riconosciuto in via transitoria un incremento, limitatamente alle predette</i>	
	<i>mensilità e rispetto al trattamento mensile determinato sulla base della</i>	
	<i>normativa vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge,</i>	
	<i>di 1,5 punti percentuali per l'anno 2023, elevati a 6,4 punti percentuali per i</i>	
	<i>soggetti di età pari o superiore a settantacinque anni, e di 2,7 punti</i>	
	<i>percentuali per l'anno 2024. L'incremento di cui al presente comma non</i>	
	<i>rileva, per gli anni 2023 e 2024, ai fini del superamento dei limiti reddituali</i>	
	<i>previsti nel medesimo anno per il riconoscimento di tutte le prestazioni</i>	
	<i>collegate al reddito.</i>	
	<i>L'incremento di cui al presente comma è riconosciuto qualora il trattamento</i>	
	<i>pensionistico mensile sia complessivamente pari o inferiore all'importo</i>	
	<i>mensile del trattamento minimo INPS. Qualora il trattamento pensionistico</i>	
	<i>complessivo sia superiore al predetto importo e inferiore a tale limite</i>	
	<i>aumentato dell'incremento disciplinato dal presente comma l'incremento è</i>	
	<i>comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. Resta</i>	
	<i>fermo che, ai fini della rivalutazione delle pensioni per gli anni 2023 e 2024,</i>	
	<i>il trattamento pensionistico complessivo di riferimento è da considerare al</i>	
	<i>netto dell'incremento transitorio di cui al presente comma, il quale non rileva</i>	
	<i>a tali fini e i cui effetti cessano in ogni caso, rispettivamente, al 31 dicembre</i>	
	4	

	2023 e al 31 dicembre 2024.	
	Con il predetto intervento, il Legislatore, al cospetto di un tasso di inflazione	
	elevato, ha reintrodotto un meccanismo di rivalutazione del trattamento	
	pensionistico, confermandolo anche per il 2024, ritenuto dai ricorrenti	
	gravemente pregiudizievole per i pensionati del comparto pubblico I.N.P.S..	
	Quanto alla misura di cui al comma 310, trattasi di un meccanismo di	
	incremento del trattamento pensionistico a carattere eccezionale, per	
	fronteggiare la spinta inflazionistica del biennio 2022-2023, a favore dei	
	titolari di pensione di importo pari o inferiore al trattamento minimo I.N.P.S.,	
	circostanza che non pare rilevare per il caso dei ricorrenti.	
	2. La questione di legittimità costituzionale viene formulata nei seguenti	
	termini:	
	1) <i>“Dichiari la Corte Costituzionale fondata, con riferimento ai parametri di</i>	
	<i>cui agli artt. 3, 23, 36 e 38 Cost., la questione di costituzionalità relativa</i>	
	<i>all'art. 1, comma 309 e 310 della legge n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023)</i>	
	<i>nella parte in cui, consentendo una rivalutazione solo parziale del trattamento</i>	
	<i>pensionistico per il biennio 2023 e 2024 con riguardo alle pensioni quattro</i>	
	<i>volte superiori al minimo, pone in essere un riassetto non sistematico e</i>	
	<i>palesamente irragionevole del sistema pensionistico pubblico,</i>	
	<i>illegittimamente ripetitivo di pregresse riduzioni, con l'effetto altresì di</i>	
	<i>sommare la nuova riduzione a quelle del triennio 2019-2021 eludendo a</i>	
	<i>quanto disposto dalla pronuncia n. 234/2020 della Corte Costituzionale”;</i>	
	2) <i>“Dichiari la Corte costituzionale fondata, con riferimento ai parametri di</i>	
	<i>cui agli artt. 3, 36 e 38 Cost. la questione di costituzionalità relativa all'art.</i>	
	<i>1, commi 309 e 310 della Legge n. 197 del 2022 (Legge di Bilancio 2023)</i>	
	5	

	<i>nella parte in cui, consentendo una rivalutazione solo parziale del trattamento</i>	
	<i>pensionistico per il biennio 2023-2024 con riguardo alle pensioni quattro</i>	
	<i>volte superiori al minimo, dà origine a quell’odioso effetto di</i>	
	<i>“trascinamento”, che rende sostanzialmente definitiva una perdita</i>	
	<i>temporanea del potere di acquisto del trattamento di pensione, posto che le</i>	
	<i>plurime (sentenza n. 70 del 2015);</i>	
	<i>3) “Dichiari la Corte costituzionale fondata, con riferimento ai parametri di</i>	
	<i>cui agli artt. 3, 23 e 53 Cost. la questione di costituzionalità relativa all’art.</i>	
	<i>1, commi 309 e 310 della Legge n. 197 del 2022 (Legge di Bilancio 2023)</i>	
	<i>nella parte in cui, non stabilendo che le risorse derivanti dalla riduzione del</i>	
	<i>sistema della perequazione delle pensioni pubbliche serviranno a rafforzare</i>	
	<i>il sistema pensionistico pubblico ma solo per far fronte a generiche esigenze</i>	
	<i>di bilancio dà origine ad una inaccettabile discriminazione dei contribuenti</i>	
	<i>sotto il profilo della sopportazione del peso della fiscalità generale”.</i>	
	3. La questione di contrarietà al diritto euro-unitario viene formulata nei	
	seguenti termini:	
	<i>“1) Dica la Corte di Giustizia se, alla luce del principio di divieto di</i>	
	<i>discriminazione basato sull’età di cui all’art. 21 della Carta e della</i>	
	<i>giurisprudenza della Corte (in particolare, Mangold del 2005), si possa</i>	
	<i>ritenere che la legislazione di uno Stato membro che introduce reiteratamente</i>	
	<i>una sospensione/riduzione del meccanismo della perequazione automatica</i>	
	<i>delle pensioni di ex dipendenti dello Stato o di Enti pubblici, allorquando il</i>	
	<i>meccanismo di accumulo della pensione degli stessi pensionati statali e</i>	
	<i>pubblici ancora economicamente attivi viene adeguato all’inflazione</i>	
	<i>automaticamente e annualmente, possa considerarsi incompatibile con il</i>	
	6	

	<i>diritto dell'Unione europea ed in particolare col Reg. n. 1408/1971”;</i>	
	<i>2) “Dica ancora la Corte di giustizia se la legislazione di uno Stato membro</i>	
	<i>che introduce reiteratamente una sospensione/riduzione del meccanismo</i>	
	<i>della perequazione automatica nelle pensioni di ex dipendenti dello Stato o di</i>	
	<i>Enti pubblici possa costituire un deterrente incompatibile con la libera</i>	
	<i>circolazione dei lavoratori di cui all’art. 45 TFUE e il Reg. n. 1408/1971 e</i>	
	<i>sia suscettibile di immediata disapplicazione da parte dell’Autorità dello</i>	
	<i>Stato deputata a garantire la correttezza del sistema pensionistico e da parte</i>	
	<i>del Giudice nazionale investito della questione della sua compatibilità”.</i>	
	4. Si è costituito l’I.N.P.S., il quale ha evidenziato l’assoluta infondatezza	
	della questione di legittimità costituzionale sollevata, richiamando al riguardo	
	le decisioni della Consulta con riferimento ai precedenti analoghi interventi	
	legislativi.	
	In via subordinata, l’ente previdenziale ha poi eccepito la prescrizione dei ratei	
	ultra-quinquennali.	
	5. In vista dell’udienza, i ricorrenti hanno fatto pervenire brevi note con le	
	quali hanno chiesto che la causa fosse trattenuta in decisione.	
	All’udienza del 17 settembre 2024, nessuno comparso per i ricorrenti, il	
	difensore dell’I.N.P.S. si è riportato alle conclusioni in atti.	
	La causa è stata posta quindi in decisione e parzialmente definita come da	
	dispositivo letto in udienza.	
	6. Prendendo le mosse, per ragioni di ordine logico, dai profili di	
	contrarietà delle norme della Legge di Bilancio 2023 al contesto euro-unitario,	
	ritiene questo Giudice che la questione, sollevata peraltro in maniera del tutto	
	generica, sia infondata.	
	7	

	7. Ed invero, a parere dei ricorrenti, le disposizioni di cui all’art. 1,	
	commi 309-310 della legge 197/2022 sarebbero state adottate in violazione	
	del principio generale di diritto dell’Unione europea del divieto di	
	discriminazione basato sull’età (art.21 Carta dei diritti di Nizza), così come	
	espresso dalla giurisprudenza della Corte di giustizia (sentenza 22 novembre	
	2005, C-144/04, Mangold, punto 78).	
	L’assunto non è condivisibile, in quanto, come detto, con l’intervento	
	normativo censurato, che si pone nel solco di altri interventi adottati negli	
	esercizi precedenti, il Legislatore ha inteso prevedere, per ragioni di	
	ripianamento teso a contribuire alla sostenibilità del sistema pensionistico in	
	un’ottica solidaristica, un meccanismo di “raffreddamento” rivalutativo del	
	trattamento pensionistico con una limitazione graduale in percentuali	
	proporzionate, in maniera inversa, alla misura della pensione.	
	L’intervento in questione, dunque, riguarda tutti i lavoratori in quiescenza,	
	graduando l’entità del sacrificio in ragione della consistenza del trattamento	
	pensionistico, e non determina dunque alcuna discriminazione, all’interno	
	della categoria dei pensionati, fondata sull’età anagrafica.	
	La stessa sentenza della Corte di Giustizia, richiamata dai ricorrenti, attiene a	
	fattispecie del tutto diversa da quella in esame, riguardando un’ipotesi di	
	legislazione nazionale “...la quale autorizza, senza restrizioni, salvo che	
	esista un o stretto collegamento con un precedente contratto di lavoro a tempo	
	indeterminato stipulato con lo stesso datore di lavoro, la stipula di contratti	
	di lavoro a tempo determinato qualora il lavoratore abbia raggiunto l’età di	
	52 anni” (cfr. sentenza 22 novembre 2005, C-144/04, Mangold, punto 78).	
	7.1 Quanto alla violazione dei principi di non discriminazione tra lavoratori	
	8	

	e di libera circolazione, di cui all’art. 45 TFUE e Regolamento n.1408/1971,	
	richiamati nel secondo quesito, questo Giudice ritiene che la questione sia	
	stata prospettata in maniera del tutto generica, non avendo i ricorrenti fornito	
	alcuna argomentazione a supporto della invocata violazione dei principi euro-	
	unitari e che, come tale, vada ritenuta palesemente inammissibile.	
	8. Alla luce di quanto sopra evidenziato, reputa questo Giudice che non	
	sussistano i presupposti per la rimessione degli atti alla Corte di Giustizia Ue.	
	9. Venendo alle questioni di legittimità costituzionale sollevate con il	
	ricorso, osserva questo Giudice che con ordinanze n. 33/2024, depositata in	
	data 6 settembre 2024, e n.101/2024, depositata in data 11 settembre 2024,	
	rispettivamente le Sezioni Giurisdizionali di questa Corte per la Regione	
	Toscana e per la Regione Campania, in occasione della decisione di giudizi	
	analoghi al presente, hanno sollevato questione di legittimità costituzionale,	
	fra l’altro, della norma di cui all’art. 1, comma 309, l.197/2022, di cui si	
	sospetta l’incostituzionalità in questa sede.	
	Ciò posto, in ossequio ai principi di economicità e snellezza del processo,	
	questo Giudice ritiene opportuno, al fine di evitare l’eventuale conflitto di	
	giudicati, attendere la decisione della Consulta su siffatta questione - in quanto	
	manifestamente incidente anche sull’odierna causa - a mezzo di sospensione	
	c.d. “impropria”, generalmente riconosciuta dalla prassi giurisprudenziale	
	(Cons. St. Ad. Plen. n.4/2024).	
	Sussistono dunque i presupposti per sospendere il giudizio, con riferimento	
	alla prospettata questione di legittimità costituzionale, ai sensi dell’art. 106	
	c.g.c..	
	PER QUESTI MOTIVI	
	9	

[illegible]